



## CITTÀ DI SALUZZO

- Provincia di Cuneo -

Via Macalle', n. 9 CAP 12037 - Tel. 0175/211311 - Fax 0175/211328  
Partita IVA e Codice Fiscale 00244360046

Decreto Sindacale n. **90/2014**

**OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato di coordinamento del Settore V.1 "Sviluppo Compatibile" all'Arch. Adriano Rossi**

### Il Sindaco

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 118 del 01 ottobre 2012 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di coordinamento del Settore V.1 "Sviluppo Compatibile" all'arch. Adriano Rossi per il periodo dal 1° ottobre 2012 fino alla scadenza del mandato del Sindaco iniziato il 23 giugno 2009, a cui è seguita:

- la determinazione dirigenziale n. 1.250 del 01 ottobre 2012 di concessione aspettativa senza assegni dal 1° ottobre 2012 a seguito conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato, al dipendente comunale di ruolo Rossi arch. Adriano, Funzionario Servizio Urbanistica, Categoria D-base D.3 – Posizione Economica D4;
- la determinazione dirigenziale n. 1.262 del 01 ottobre 2012 ad oggetto: *"Dipendente comunale di ruolo Rossi arch. Adriano – Affidamento incarico dirigenziale a tempo determinato di coordinamento del Settore V.1 - Sviluppo Compatibile - per il periodo dal 1° ottobre 2012 fino alla scadenza del mandato del Sindaco – Determinazioni ed approvazione schema di contratto individuale"*;
- il contratto a tempo determinato per incarico dirigenziale conferito a dipendente sottoscritto dal Segretario Direttore Generale ed il Dirigente a tempo determinato arch. Rossi Adriano in data 1° ottobre 2012 con durata stabilita dalla data del 1° ottobre 2012 fino alla scadenza del mandato del Sindaco iniziato il 23 giugno 2009;

Richiamato il proprio Decreto sindacale n. 80/2014 del 28 maggio 2014 con cui in analogia a quanto previsto per i Dirigenti a tempo indeterminato è stato prorogato di tre mesi l'incarico dirigenziale a tempo determinato conferito all'arch. ROSSI Adriano in conseguenza alle Elezioni Comunali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014 ed in virtù dell'art. 28 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi per la salvaguardia della continuità amministrativa;

Richiamato l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di *"Competenze del sindaco e del presidente della provincia"* che stabilisce: *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabili dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"*;

Richiamato il successivo art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di *"Conferimento di funzioni dirigenziali"* che stabilisce: *"1. Gli incarichi dirigenziali*

*sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.”;*

Richiamati i seguenti articoli del vigente Statuto comunale: 34 ad oggetto “*Competenze del Sindaco*” ove fra le varie competenze, al comma 1°, lett. m), è prevista la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, e 52 bis ad oggetto “*I dirigenti*”;

Richiamati i seguenti articoli del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 dell’8 giugno 2005 entrato in vigore, dopo la seconda pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, il 27 luglio 2005, e successivamente modificato con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 195 del 28 dicembre 2010 e n. 34 del 29 febbraio 2012 ad oggetto: 3 “*Rapporti tra Organi Politici e Dirigenza*”, 4 “*Separazione di competenze*”, 5 “*Articolazione della macrostruttura comunale*”, 7 “*Settori*” nonché, in particolare, il Titolo V – “*Attribuzioni Dirigenziali*” ove agli artt. 20 “*I Dirigenti*”, 21 “*Competenze dei Dirigenti*”, 24 “*Incarichi Dirigenziali*”, 26 “*Contenuto degli incarichi dirigenziali*” e 27 “*Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a soggetti esterni*” ove sono dettagliate le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;

Richiamato l'art. 28 rubricato “*Norme a garanzia della continuità dell'azione amministrativa*” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 28 dicembre 2010 e successive modificazioni e/o integrazioni che di seguito si riporta:

“”

1. *Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi di responsabile di Settore sono automaticamente prorogati per tre mesi, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine.*
2. *Per le stesse motivazioni nel caso dei responsabili assunti con contratto a tempo determinato – secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel Dlgs. n. 267/2000 - è facoltà del Sindaco neoeletto, di disporre affinché con gli stessi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 24 e purché sussistano le relative disponibilità finanziarie, venga stipulato un contratto temporaneo per la continuazione dello svolgimento del loro precedente incarico per un massimo di tre mesi. “”*

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 19 aprile 2006 con la quale fu ridefinita la macrostruttura dell'ente, scorporando il settore autonomo dei lavori pubblici dal più ampio settore sviluppo compatibile e governo del territorio, e furono individuati due settori:

- ▲ Settore 5°.1 “**Sviluppo Compatibile**” comprendente l’Urbanistica, lo Sportello Unico dell’Edilizia e lo Sportello Unico delle Imprese compresi i Servizi

Commercio, Agricoltura e altre Attività Produttive a cui si aggiunge la ripartizione autonoma della Protezione Civile;

- ▲ Settore 5°.2 “**Governo del Territorio**” comprendente i Lavori Pubblici, il Patrimonio e l’Ufficio Espropriazioni;

Visto l'articolo 110 comma 1, del decreto legislativo 267/2000, ai sensi del quale:

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire
2. (...)
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Visto l'art. 19, comma 6 quater, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.lgs. 1° agosto 2011, n. 141, e successivamente sostituito dal comma 13 dell'art. 4 ter, D.l. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che ha introdotto limiti numerici al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del T.U. 267/2000;

Visto l'art. 49 comma 3, del vigente Statuto comunale, che consente di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del decreto legislativo 267/2000;

Rilevato che il numero di dirigenti previsti nella dotazione organica dell'ente è pari a 3; pertanto, l'applicazione della percentuale di dirigenti nominabili ai sensi dell'art. 110 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, come individuata dall'art. 19, comma 6 quater (20%), arrotondata ai sensi del comma 6 bis, consente la nomina di n. 1 dirigente;

Visto l'art. 27 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che consente in presenza di motivate esigenze di affidare un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato anche senza selezione pubblica, a personale dipendente dell'ente con concreta esperienza di gestione di unità organizzative complesse dalla titolarità di posizioni organizzative;

Vista la deliberazione n. 12 del 12 giugno 2012 della Corte dei conti Sez. Autonomie, che si è espressa sulla non applicabilità, ai rapporti di lavoro a tempo determinato disciplinati dall'art. 110 del D.lgs. 267/2000, dei vincoli posti al lavoro flessibile dall'art. 9 comma 28 del D.l. n. 78/2010;

Richiamati i documenti finanziari e programmatici del corrente Esercizio Finanziario:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19 febbraio 2014 di approvazione del “Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 – Relazione previsionale e programmatica – Bilancio di previsione pluriennale 2014 – 2016”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 9 aprile 2014 di approvazione per l'Esercizio 2014 del “Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi”;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 avente come oggetto: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 avente come oggetto: “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione, punto 3, lettera h), in merito al principio di rotazione degli incarichi dirigenziali nei settori a più elevato rischio di corruzione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29 gennaio 2014;

Dato atto che, come indicato nel piano, il principio di rotazione – connesso al rischio teorico ed eventuale del verificarsi di fenomeni corruttivi – va “*contemperato con l'esigenza di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, l'efficienza, l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa e della realizzazione degli obiettivi programmati, tenendo anche in considerazione le modeste dimensioni dell'ente, ed il ridotto numero di dirigenti e di responsabili di procedimento. Andrà quindi applicato, senza alcuna esitazione, in tutti i casi in cui si siano verificati fatti che possano essere considerati preoccupanti – anche solo a livello indiziario – circa la sussistenza di abusi o collusione, mentre andrà ponderato, in relazione all'interesse sulla funzionalità dei servizi in tutti gli altri casi*”.

Dato atto che ad oggi non si sono verificate, neanche a livello indiziario, situazioni che possano fare supporre l'esistenza di fenomeni collusivi o di abuso di posizione, pertanto, anche in considerazione del numero ridotto di dipendenti con qualifica dirigenziale, nel conferimento degli incarichi dirigenziali si prescindere dal principio di rotazione, disponendo che vengano attuate tutte le misure organizzative alternative, individuate nel piano anticorruzione, tese a limitare il più possibile il rischio di fenomeni collusivi o di abuso di posizione, con riferimento alle attività ed ai procedimenti più esposti;

Considerata l'opportunità dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale al fine di consentire a ciascun dirigente di conseguire gli obiettivi che verranno assegnati con i PEG 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e con gli altri atti di indirizzo degli organi politici;

Considerato infine che, in relazione al raggiungimento degli obiettivi attribuiti ed alle dimostrate capacità professionali, può essere confermato l'incarico ai dipendenti che hanno svolto tale funzione fino al termine del precedente mandato amministrativo;

Dato atto che è stato sentito il Segretario Generale, che si è espresso favorevolmente al presente provvedimento e che l'incarico dirigenziale avrà la durata dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza del mandato del Sindaco iniziato il 27 maggio 2014;

Viste le direttive concernenti i decreti sindacali disposta con nota prot. n. 8.555 del 22.03.2005;

Ritenuto, di conferire l'incarico dirigenziale a tempo determinato all'arch. Adriano Rossi, come già effettuato con Decreto Sindacale n. 118 del 01 ottobre 2012, cui è seguito il "Contratto a tempo determinato per incarico dirigenziale conferito a dipendente", come da schema approvato con determinazione dirigenziale n. 1.262 del 01 ottobre 2012, sottoscritto in pari data, e prorogato, come possibilità prevista dall'art. 28 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sopra richiamato, con Decreto Sindacale n. 80 del 28 maggio 2014, ed in virtù dell'art. 110, c. 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo l'Arch. Rossi dipendente dell'Ente in possesso dei requisiti per l'accesso al profilo dirigenziale, previa sua proroga del collocamento in aspettativa senza assegni, di coordinamento del Settore 5°.1 "Sviluppo Compatibile" comprendente l'Urbanistica, lo Sportello Unico dell'Edilizia e lo Sportello Unico delle Imprese compresi i Servizi Commercio, Agricoltura e altre Attività Produttive a cui si aggiunge la ripartizione autonoma della Protezione Civile che rimane a far parte del settore fino al trasferimento al settore Polizia Municipale, tenuto conto della natura dei programmi da realizzare, quali derivanti dalle linee programmatiche di mandato e dalla relazione previsionale e programmatica, degli obiettivi assegnati derivanti dal piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi;

#### **D e c r e t a**

1. **Di conferire**, l'incarico dirigenziale a tempo determinato, già prorogato, come possibilità prevista dall'art. 28 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sopra richiamato con Decreto Sindacale n. 80 del 28 maggio 2014, ed in virtù dell'art. 110, c. 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al **Settore 5°.1 "Sviluppo Compatibile"** comprendente l'Urbanistica, lo Sportello Unico dell'Edilizia e lo Sportello Unico delle Imprese compresi i Servizi Commercio, Agricoltura e altre Attività Produttive a cui si aggiunge la ripartizione autonoma della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109, del decreto legislativo n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attribuito all'arch. **Rossi Adriano** con Decreto Sindacale n. 118 del 1° ottobre 2012, alle stesse condizioni, **fino alla scadenza del mandato del Sindaco iniziato il 27 maggio 2014**, previa sottoscrizione per accettazione del presente atto.
2. **Di stabilire** che la durata del conferimento, senza soluzione di continuità, è stabilita fino alla scadenza del mandato del Sindaco iniziato il 27 maggio 2014, salvo future diverse determinazioni.
3. **Di confermare** le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente al conseguimento dei programmi amministrativi come definiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016, e gli obiettivi, le risorse umane, finanziarie e strumentali previste nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno **2014**, come attribuiti al **Settore 5°.1 "Sviluppo Compatibile"** comprendente l'Urbanistica, lo Sportello Unico dell'Edilizia e lo Sportello Unico delle Imprese compresi i Servizi Commercio, Agricoltura e altre Attività Produttive a cui si aggiunge la ripartizione autonoma della Protezione Civile che rimane a far parte del settore fino al trasferimento al settore Polizia Municipale, e nelle specificazioni definite nel piano dettagliato degli obiettivi e che gli obiettivi assegnati saranno quelli del piano esecutivo di gestione 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e/o precedenti nonché quanto contenuto negli atti di indirizzo o direttive degli organini politici e del Segretario Generale.

4. **Di dare atto** che gli obiettivi assegnati con i documenti di programmazione sopra citati, sono considerati di particolare rilevanza per l'Ente, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.
5. **Di riservarsi** ogni futura diversa determinazione in conseguenza ad eventuale riorganizzazione dell'Ente, che potrà prevedere una modifica dell'incarico dirigenziali conferiti con il presente atto.
6. **Di disporre** la trasmissione del presente all'interessato a cura dell'Ufficio Risorse Umane.

Saluzzo, li 17 giugno 2014

IL SINDACO  
Mauro Calderoni

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 12.2.93, n. 39.



Per accettazione:

Data 18/06/2014

Il Dirigente  
Adriano Rossi

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 12.2.93, n. 39.